



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 03/03/2020

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 6 marzo 2015 e estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 28 marzo 2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, si rivolge all'Arbitro chiedendo la restituzione di complessivi € 2.912,46, a titolo di commissioni di attivazione, di gestione, rete esterna e spese di istruttoria non maturate, oltre interessi.

Costitutosi l'intermediario, dopo aver precisato di essere subentrato nel contratto *de quo* a seguito della fusione per incorporazione dell'intermediario che ha erogato il finanziamento, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo (a) la natura *up front* delle commissioni di attivazione, di rete esterna e delle spese di istruttoria, (b) il carattere soddisfacente del rimborso riconosciuto in sede di estinzione anticipata del finanziamento relativamente alle spese di gestione del finanziamento.

### DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al



fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che vadano rimborsate commissioni di attivazione, di gestione, rete esterna e le spese di istruttoria.

Tuttavia, atteso che a tali voci di costo deve riconoscersi natura *up front*, l'importo da restituire alla ricorrente va calcolato prendendo a prestito il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall'intermediario per gli interessi corrispettivi.

Satisfattivo è da considerarsi invece il rimborso effettuato in occasione dell'estinzione del finanziamento con riferimento alle commissioni relative alla gestione del prestito, essendo il relativo importo stato calcolato, in ragione della natura *recurring* di tale voce di costo, applicando il criterio proporzionale.

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a euro 1.132,45, come risulta dalla seguente tabella:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,75%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,41%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	C) commissioni di attivaz. (up front)	€ 944,96	€ 566,98	<input type="radio"/>	€ 362,96	<input checked="" type="radio"/>	€ 362,96
<input type="radio"/>	D) comm. di gestione (recurring)	€ 1.834,71	€ 1.100,83	<input checked="" type="radio"/>	€ 704,71	<input type="radio"/>	€ 49,08
<input type="radio"/>	E) spese istrutt. / notifica (up front)	€ 450,00	€ 270,00	<input type="radio"/>	€ 172,84	<input checked="" type="radio"/>	€ 172,84
<input type="radio"/>	F) comm. rete esterna (up front)	€ 1.425,60	€ 855,36	<input type="radio"/>	€ 547,57	<input checked="" type="radio"/>	€ 547,57
<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.132,45
interessi legali	si

**P.Q.M.**

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.132,45, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI